



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 maggio 2020
(OR. en)

7984/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0076(NLE)**

**ACP 27
WTO 78
COAFR 137
RELEX 326**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 maggio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 192 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione delle procedure di risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 192 final.

All.: COM(2020) 192 final

Bruxelles, 12.5.2020
COM(2020) 192 final

2020/0076 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione delle procedure di risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri

[...]

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea (di seguito "l'Unione") nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo")¹, in riferimento alla prevista adozione delle procedure di risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato economico interinale UE-Costa d'Avorio

Obiettivo dell'accordo è istituire un quadro iniziale per un accordo di partenariato economico conforme all'accordo di Cotonou. L'accordo si applica a titolo provvisorio dal 3 settembre 2016.

2.2. Il comitato APE

Il comitato APE è l'organo istituzionale misto dell'accordo. A norma dell'articolo 73 dell'accordo, il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. Il comitato APE adotta le proprie decisioni per consenso. Il funzionamento del comitato APE è descritto nel suo regolamento interno².

2.3. L'atto previsto del comitato APE

Il [data], nella sua quinta riunione, il comitato APE sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alle procedure di risoluzione delle controversie (di seguito "l'atto previsto").

Secondo quanto disposto dall'articolo 59, paragrafo 1, dell'accordo, le procedure di risoluzione delle controversie sono disciplinate dal regolamento di procedura adottato dal comitato APE.

La finalità dell'atto previsto è stabilire le norme e le procedure per l'attuazione delle azioni di cui al titolo V dell'accordo al fine di risolvere le controversie che possano sorgere tra le parti. L'adozione di tali norme costituisce un elemento essenziale per completare il quadro operativo per le disposizioni dell'accordo in materia di risoluzione delle controversie.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'elaborazione delle procedure di risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri.

Le parti dell'accordo hanno concordato il presente progetto di decisione, lo hanno siglato in occasione della quarta riunione del comitato APE svoltasi il 27 e 28 novembre 2019 e, fatte

¹ GU L 59 del 3.3.2009, pag. 3.

² GU L 194 del 31.7.2018, pag. 158.

salve le procedure decisionali dell'Unione europea, dovrebbero adottarlo nel corso della prossima riunione del comitato APE, prevista per la fine del 2020.

La presente decisione è essenziale per rendere operative le disposizioni dell'accordo figuranti al titolo V, relativo alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie e, di conseguenza, per garantire la corretta applicazione dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato APE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 59 e 67 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione del comitato APE apporterà modifiche all'accordo e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione delle procedure di risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo")⁴, è stato concluso a nome dell'Unione europea con decisione 2009/156/CE del Consiglio⁵. L'accordo si applica a titolo provvisorio dal 3 settembre 2016.
- (2) A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato APE deve adottare il regolamento di procedura e il codice di condotta che disciplinano le procedure di risoluzione delle controversie.
- (3) Nella sua prossima riunione annuale, il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione che stabilisca le procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE per quanto riguarda l'adozione della decisione proposta, poiché quest'ultima vincolerà l'Unione.
- (5) La posizione dell'Unione nel comitato APE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁴ GU L 59 del 3.3.2009, pag. 3.

⁵ Decisione 2009/156/CE del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 59 del 3.3.2009, pag. 1).

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato APE riguardante l'adozione delle procedure di risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri, accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*